

Giustizia riparativa e diritto all'oblio*

Angela Della Bella

Professoressa ordinaria di diritto penale, l'Università degli Studi di Milano
ORCID 0000-0003-4410-7232

Davide Galliani

Professore associato di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano
ORCID 0000-0002-3899-8609

DOI: 10.54103/milanoup.273.c596

ABSTRACT: Lo scritto approfondisce il tema della giustizia riparativa per come si è sviluppato prima “fuori” e dopo “dentro” il nostro ordinamento. Chiarite le coordinate costituzionali entro le quali collocarlo, si esaminano i punti di maggiore spessore della Riforma Cartabia. E si tenta di rapportarli con il tema del diritto all'oblio, anche in chiave di analisi di alcuni recenti casi giudiziari.

This paper explores the issue of restorative justice as it developed first “outside” and then “inside” the Italian legal system. Having clarified the constitutional framework within which it should be placed, it examines the key points of the Cartabia Reform. It also attempts to relate them to the right to be forgotten, including through the analysis of several recent case law.

PAROLE CHIAVE: Giustizia riparativa, diritto all'oblio, Riforma Cartabia.

KEYWORDS: *Restorative Justice, Right to be forgotten, Cartabia Reform.*

SOMMARIO: 1. Una premessa necessaria sulle origini e gli scopi di questo modello alternativo di giustizia penale. - 2. La copertura costituzionale della giustizia riparativa. - 3. I principi della riforma Cartabia. - 3.1 Giustizia riparativa, riforma Cartabia, diritto all'oblio. - 4. Prime esperienze applicative.

* Il § 1 è da attribuire ad Angela Della Bella, i §§ 2-3 a Davide Galliani e il § 4 ad entrambi.

1. Una premessa necessaria sulle origini e gli scopi di questo modello alternativo di giustizia penale

Nel tentativo di spiegare perché l'introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento potrebbe giocare un ruolo importante nel garantire effettività al diritto all'oblio, occorre una breve premessa per illustrare, pur nella sintesi che tale contributo impone, quale siano le caratteristiche e gli obiettivi di fondo di questo modello di giustizia penale.

In via del tutto preliminare, occorre chiarire che l'idea della giustizia riparativa si è andata affermando nella dottrina americana degli anni Settanta nella prospettiva del superamento del modello tradizionale di giustizia penale: la logica punitiva propria del sistema tradizionale, teso esclusivamente al castigo dell'autore del reato, è apparsa sempre più insoddisfacente, da un lato, per la marginalizzazione della vittima del reato, la cui sofferenza non trova riconoscimento nel procedimento penale, dall'altro, per l'evidente incapacità della pena di porsi come strumento efficace di prevenzione dal crimine e di recupero del condannato¹.

Secondo il diverso paradigma della giustizia riparativa, la risposta al reato – da intendersi non tanto come offesa a un bene di rilievo collettivo, ma come rottura del rapporto sociale tra l'autore del fatto e la vittima che subisce il danno – non è la punizione, ma il percorso di riconciliazione tra le parti che deve portare ad una riparazione consensuale delle conseguenze del reato. In tale prospettiva la riparazione, oltre a garantire una responsabilizzazione dell'autore del reato ed agire quindi come strumento di prevenzione speciale e di riduzione della recidiva, funziona anche come strumento di prevenzione generale, poiché promuove la pacificazione sociale esauendo le spinte emotive che promanano dal reato e favorendo così, in ultima analisi, l'oblio².

1 Sul tema della giustizia riparativa, all'interno di una letteratura oramai molto ampia, si segnalano: R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in *Sist. penale* 22.11.2022; A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCCATO, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale. La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino, 2024; G. FORTI, *Tempo del processo e tempo della persona: scorcì prospettici dalla giustizia riparativa*, in G. MANNOZZI e F. RUGGIERI (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio*, Insubria University Press, Milano, 2005, C. MAZZUCCATO, *Diritto penale e giustizia riparativa. Verso un nuovo paradigma?*, in *Archivio Penale*, 2014; A. MENGHINI, E. MATTEVI (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno Trento, 20-21 settembre 2024*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, Torino, 2022; F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2025; F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sist. pen.* 20.9.2024.

2 Sul ruolo della giustizia riparativa come strategia di pacificazione sociale e quindi di prevenzione speciale, cfr. L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo*

Le riflessioni in materia hanno acquisito sempre maggior rilievo nell'ambito del dibattito internazionale, trovando riconoscimento, a partire dagli anni Ottanta, in importanti documenti internazionali, che hanno progressivamente definito obiettivi, principi e strumenti di questo rivoluzionario modello di giustizia penale. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è stato certamente giocato dalle Nazioni Unite a cui si deve la pubblicazione di importanti risoluzioni, tra le quali si può ricordare la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985, contenente i "Principi fondamentali di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere", nonché la Risoluzione 2002/12 del 24 luglio 2002, che ha dato forma definitiva ai "Principi base nell'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale".

Nel contesto del Consiglio d'Europa, oltre alla Raccomandazione (85)11 del Comitato dei Ministri sul ruolo della vittima, ha svolto un ruolo importante per la promozione di sistemi di giustizia riparativa negli Stati Membri, la Raccomandazione (99)19 del 15 settembre 1999 concernente la mediazione in materia penale, che contiene i principi generali della materia e, da ultimo, la Raccomandazione 2018/8, che la dottrina considera «lo strumento giuridico internazionale più completo e ambizioso nel campo della giustizia riparativa»³.

Quanto all'Unione europea deve infine farsi riferimento alla Direttiva 2012/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".

Da tali importanti documenti, e da molti altri che poi nel tempo si sono succeduti, è possibile evincere gli obiettivi ed i principi generali a cui il modello della giustizia riparativa si ispira, nonché l'individuazione degli strumenti di cui si avvale. Per illustrare in estrema sintesi gli obiettivi, ci si può riferire ai "key elements" così come individuati nell'*Handbook in restorative justice programmes* pubblicato da UNODC, che li identifica nel supportare le vittime del reato, incoraggiandole ad esprimere i propri bisogni ed assistendola nel percorso di risoluzione del conflitto; ricomporre la relazione che è stata danneggiata dal reato, attraverso un percorso consensuale e condiviso tra le parti; riaffermare i valori della comunità denunciando le condotte di reato; incoraggiare l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare degli autori del fatto; individuare gli esiti riparativi del percorso; prevenire la recidiva, incoraggiando il cambiamento individuale degli autori di reato e facilitandone la reintegrazione nella comunità⁴.

il d.lgs. n. 150/2022, in Sist. pen. 9.4.2024.

3 B. PALI, I. MARDER, *Genesi ed evoluzione della giustizia riparativa in Europa*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCCATO *Riforma Cartabia*, op. cit.

4 Cfr. United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, II ed., 2020.

Quanto invece ai principi che devono guidare il percorso riparativo, il caposaldo della giustizia riparativa è la consensualità e la spontaneità dell'adesione ai programmi: il consenso della vittima deve essere consapevole, informato e spontaneo e deve permanere in tutte le fasi della procedura. Altri principi fondamentali sono quelli dell'accessibilità dei programmi di giustizia riparativa, che devono svilupparsi in un contesto pubblicistico e offrire prestazioni gratuite, quello della confidenzialità delle dichiarazioni e delle attività svolte nel corso del programma, nonché il principio – particolarmente rilevante considerata la prospettiva nella quale ci poniamo – del coinvolgimento della comunità, che consente di ripristinare il patto di cittadinanza violato.

Al fine di realizzare gli specifici obiettivi di ricomposizione del conflitto, i sistemi di giustizia riparativa impiegano diverse tipologie di strumenti. Certamente, il più conosciuto e diffuso è rappresentato dalla mediazione auto-re-vittima, che – come noto – si caratterizza per l'incontro delle due parti alla presenza di un mediatore, ossia una figura esperta, specificamente formata, che svolge una funzione di intermediazione tra le parti con caratteri di indipendenza ed imparzialità.

Altri strumenti assai diffusi negli ordinamenti nei quali la giustizia riparativa ha un suo spazio sono la *Community* o *Family Group Conferencing*, che costituisce una sorta di mediazione allargata, a cui partecipano i familiari o i rappresentanti istituzionali delle comunità di appartenenza o, ancora, il *Circle*, ossia una sorta di procedura a cui possono partecipare anche componenti del sistema giudiziario e che ha lo scopo di individuare la sanzione a contenuto riparativo da infliggere all'autore del fatto⁵.

Un ultimo profilo su cui è necessario soffermarsi riguarda l'ambito applicativo: benché inizialmente tale modello di risoluzione dei conflitti sia stato applicato in contesti di microconflittualità interindividuale⁶, specie giovanile, con il tempo è emersa la duttilità dello strumento che può essere efficacemente impiegato anche per manifestazioni criminali di elevata gravità, come nel caso dei reati di criminalità organizzata e di terrorismo⁷. Occorre segnalare, poi, che forme di giustizia riparativa sono state sperimentate anche per la risoluzione di macro-conflitti tra gruppi, al fine di garantire la riconciliazione di società lacerate da scontri etnici o guerre civili, come strumento per la ricostruzione di un futuro democratico (c.d. giustizia di transizione): si pensi, ad esempio,

5 Sulla mediazione e gli altri strumenti della giustizia riparativa si v. E. MATTEVI, cit., p. 120 ss.

6 In letteratura, il prototipo del programma di giustizia riparativa è considerato il c.d. esperimento di Kitchner, dal nome della cittadina nordamericana nel quale per la prima volta, nel 1974, si è sperimentato un caso di mediazione penale tra gli autori minorenni di alcuni atti vandalici e le famiglie danneggiate. Sul punto cfr. D. PEACHEY, *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT G. B. GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989.

7 Sulle fondamentali esperienze di giustizia riparativa legate alle vicende del terrorismo negli anni Settanta cfr. supra par. 2 e la bibliografia indicata nella nt. 12.

all'esperienza della Commissione Verità e Riconciliazione che ha operato in Sud Africa, dopo la fin del regime di Apartheid⁸.

Ciò che ha favorito la sempre crescente affermazione di pratiche di giustizia riparativa all'interno degli ordinamenti nazionali è stato il progressivo mutamento di prospettiva⁹: se agli albori delle riflessioni dottrinali, tale sistema era concepito come alternativo alla giustizia penale tradizionale, con il passar del tempo si è affermata invece l'idea che esso potesse affiancarsi al sistema tradizionale e che quindi gli istituti della giustizia riparativa potessero anche integrarsi all'interno del procedimento penale¹⁰.

Così, pur con tempi e modalità molto diversificate, la giustizia riparativa ha iniziato a diffondersi in vari ordinamenti. Già dagli anni Settanta nei Paesi di *common law* (in particolare Usa e Canada) hanno cominciato a diffondersi i primi programmi di mediazione penale; quanto all'Europa, la giustizia riparativa si è fatta strada a partire dagli anni Novanta, grazie alle importanti sollecitazioni del Consiglio di Europa e poi dell'Unione europea¹¹.

2. La copertura costituzionale della giustizia riparativa

Visto in modo succinto lo sviluppo originario e internazionale della giustizia riparativa, è opportuno spendere qualche considerazione su come l'ordinamento italiano si è approcciato alla questione. Come accaduto altrove, anche nel nostro ordinamento sono stati alcuni esempi concreti a svolgere un ruolo di traino. In particolare, avendo il nostro Paese vissuto in modo tremendo gli anni (tremendi) di piombo, sono state alcune iniziative tra ex terroristi e famigliari delle vittime ad assumere un significativo rilievo¹².

Prima di analizzare la cd. "riforma Cartabia", il primo intervento organico in materia del nostro legislatore, è bene spendere una riflessione su un problema di indiscutibile rilievo. Qual è il rapporto tra costituzionalismo e giustizia riparativa? In modo più specifico, tanto nelle costituzioni di ispirazione

8 In tema G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2013.

9 Per una ricostruzione di ampio respiro sull'evoluzione dei principi della giustizia riparativa e sulle esperienze applicative si rimanda a E. MATTEVI, op. cit.

10 Nel senso che la giustizia riparativa sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all'interno degli ordinamenti, anche "in tempi ordinari", cfr. F. VIGANÒ, op. cit.

11 Per una panoramica sulla diffusione della giustizia riparativa nei vari ordinamenti si rinvia a AA.VV., *La giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, in RIDPP, 2015, p. 1901 ss.

12 Un fondamentale contributo organico e sistematico si può leggere in G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. X, Giuffrè, 2017. Inoltre, si vedano *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, il Saggiatore, Milano, 2015 e A. CERETTI, M. CARTABIA, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Bompiani, Milano, 2020, che si inserisce nelle *Martini Lecture*, promosse dal Centro "C.M. Martini", in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione Carlo Maria Martini, e con il patrocinio della Diocesi di Milano.

illuministica-liberale quanto in quelle riformistiche-democratiche del secondo dopo guerra, esiste uno spazio che può essere occupato dalla giustizia riparativa, oppure si tratta di testi che risentono in misura preponderante di una impostazione reo-centrica, che traduce il garantismo costituzionale e penale? Risulterà chiaro che queste domande non hanno un significato solo teorico¹³.

Il caso italiano è ancora una volta emblematico. Sicuramente anche prima della riforma Cartabia non sono mancati i tentativi di trovare copertura costituzionale alla giustizia riparativa. Ancorché delle vittime nel testo costituzionale non si faccia cenno, e ancorché in pochi hanno dubitato dell'impostazione generale del testo all'insegna del garantismo (ad esempio: presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo), da tempo è sentito il bisogno di scavare nelle maglie del testo appunto per comprendere se almeno implicitamente si riesce a dare copertura a questo nuovo modo di intendere la giustizia¹⁴.

Punto di riferimento è stato l'art. 2 della Costituzione, il principio personalista, ai sensi del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Esistono i diritti del reo, così come esistono i diritti delle vittime. Allo stesso modo, le vittime riescono a trovare (implicita) copertura costituzionale nel momento in cui la loro posizione trova tutela nel dovere inderogabile di solidarietà. Di suo, l'art. 2 si presta bene ad essere interpretato in modo estensivo, come contenesse una fattispecie a clausola aperta, generatrice di diritti (e di doveri) non esplicitamente menzionati nel testo costituzionale. Altrettanto certamente non sono mancate criticità, in parte identiche a quelle rivolte contro questo modo di leggere l'art. 2: che siano le vittime, o l'ambiente, o la riservatezza o altro, bisogna considerare i rischi di "stiracchiare" oltre misura il principio personalista, tra i diversi motivi, poiché diviene poi difficile operare in termini di bilanciamento con altri principi che hanno questi sì esplicito riconoscimento costituzionale (come quelli sopra richiamati: presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo).

Pertanto, in questo tentativo di trovare copertura costituzionale alla giustizia riparativa si devono menzionare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che hanno trovato spazio nel testo dopo la riforma del 2001. Se, come abbiamo visto, non mancano importanti documenti e provvedimenti sulla giustizia riparativa, approvati in sede di Nazioni Unite,

13 Le costituzioni approvate nel periodo liberale, così come quelle approvate dopo la Seconda guerra mondiale, non prevedono in modo esplicito un significativo ruolo della vittima all'interno del disegno riguardante la questione penale, al contrario sono affollate di disposizioni che contornano e delimitano la potestà punitiva dello Stato, non solo ma soprattutto in termini di protezione del reo, fino ad incorporare, specie le seconde e in modo indicativo la Costituzione italiana, esplicite previsioni a tutela dei detenuti, come il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, spingendosi anche a cristallizzare lo scopo rieducativo della pena.

14 Il lavoro più completo è quello di A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

Consiglio d'Europa e Unione Europea, non deve il nostro ordinamento (e il nostro legislatore), ai sensi della riforma costituzionale del 2001, rispettare come vincoli e obblighi quanto deciso a livello internazionale e sovranazionale?

Un'ulteriore questione, strettamente connessa, è quella dei cd. "contro-limiti" e più in generale dei principi supremi che nemmeno una riforma costituzionale può contrastare. Che siano derivanti da vincoli europei e obblighi internazionali, che siano impliciti nel principio personalista di cui all'art. 2, in che modo i principi della giustizia riparativa riescono a dimostrarsi compatibili con la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il giusto processo? Non tutti principi supremi, ma alcuni sì (il diritto di difesa) e altri strettamente correlati con la intelaiatura complessiva e garantista (reo-centrica) del testo costituzionale.

Dicevamo che il discorso sulla copertura costituzionale della giustizia riparativa assume la massima importanza. Una volta approvata nel 2022 la riforma Cartabia, sulla quale si tornerà subito, il Parlamento italiano ha inteso "tagliare la testa al toro": il 14 gennaio 2025 al Senato in prima lettura è stata approvata la riforma dell'art. 24 Cost., al quale è stata aggiunta, dopo il II comma, questa disposizione: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Non si possono fare previsioni di sorta, sono necessarie nel minimo altre tre letture. Nondimeno, vale la pena sottolineare il risultato della votazione in prima lettura al Senato: presenti 151, votanti 150, astenuti 1, favorevoli 149. Una riforma quindi a larghissima maggioranza, pressoché unanime: zero contrari, un solo astenuto. Da qui l'alta probabilità che la riforma (costituzionale) potrà correre speditamente. Il che, sia chiaro, non risolve ogni problema, intanto perché rimane la questione del rapporto tra principi costituzionali, e quindi il delicatissimo tema del bilanciamento; poi per il possibile "depotenziamento" di un testo costituzionale di continuo revisionato (per stare ai tempi più recenti, con l'introduzione del voto degli italiani all'estero, del riconoscimento delle Isole e della insularità, fino all'attività sportiva e alla tutela degli animali); e, infine, poiché è la stessa tutela delle vittime del reato, nozione molto ampia, che potrà fungere da banco di prova per la stessa legislazione, che potrebbe dimostrarsi essa stessa di difficile compatibilità con questo impegnativo compito¹⁵.

15 Ad esempio, nel momento in cui il legislatore decide di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., cosa che è avvenuta con il decreto legge Carcere sicuro del 2024. Una scelta alquanto discutibile, non sembra manifestamente infondata una questione di costituzionalità, peraltro già prospettabile, indipendentemente dal destino della riforma dell'art. 24 Cost., e questo perché lede il principio di eguaglianza, dal momento in cui le esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo in questione sono già ampiamente tutelabili dalla decisione in merito del magistrato di sorveglianza, che ha la competenza a decidere circa l'ingresso dei mediatori in carcere, con un ruolo importante anche del direttore del penitenziario. Se dovesse andare in porto la riforma dell'art. 24 Cost., altro non si avrebbe che un ulteriore dubbio di costituzionalità: esistono vittime che non possono prendere parte a programmi di giustizia riparativa, perché a questi è negato l'accesso a determinati autori di reato? Per un commento a un'inspiegabile sentenza della Cassazione, con la quale è stata rigettata la questione di costituzionalità, si v. D. GALLIANI, *Libertà personale e carcere. Percorsi di diritto costituzionale penale*, Franco Angeli, Milano, 2025, pp. 151 ss., mentre per un

Infine, per chiudere sulla questione del rapporto tra la Costituzione e la giustizia riparativa, solo due brevi accenni a questioni non di minore rilievo. In primo luogo, servirà accompagnare e se del caso criticare le pronunce del giudice costituzionale, che ancora non ha potuto elaborare alcuna compiuta giurisprudenza a proposito, ma il quale senza dubbio sarà un attore determinante nel configurare il volto costituzionale della giustizia riparativa¹⁶.

In secondo luogo, vi è il “problema ordinamentale”. Quando discutiamo di costituzione stiamo ragionando della tavola di principi fondamentali attorno ai quali è sempre necessario si aggregino un coacervo di interessi, tendenti a creare una condivisione la più generale possibile. Ebbene, la sfida che apre il tema costituzione-giustizia riparativa è prima di tutto di natura politica, culturale, di opinione pubblica, nonché di formazione degli operatori chiamati a confrontarsi con questo nuovo modo di approcciare la questione penale (magistrati, avvocati, università, mediatori). Serve una forte diffusione di conoscenza, e questo proprio perché il testo costituzionale non può che essere “di tutti”. E per essere sempre più sentito come tavola di principi condivisi, un ruolo cruciale è da riconoscersi a tutte quelle iniziative che consentono di introiettare nella collettività quelli che sono i principi guida della giustizia riparativa, onde evitare che sia sentita come una questione solo tecnica, cosa che non è¹⁷.

Nemmeno a dire che uno dei protagonisti della scena sarà l'opinione pubblica: le sfide della giustizia riparativa sono anche di natura culturale, interessano tutte le persone, anche quelle che non hanno immediata occasione di confrontarsi con la giustizia. Non sembra esagerato sostenere che per il buon funzionamento della giustizia riparativa, forse anche di là della questione della sua copertura costituzionale, implicita o domani forse esplicita, è necessaria una società disposta ad abbandonare una prospettiva meramente punitiva, per affrontare in chiave conciliativa i conflitti che si creano nei rapporti tra le persone¹⁸.

approfondimento sistematico del regime detentivo speciale si v. A. DELLA BELLA, *Il carcere duro tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2016.

16 Sparutissime sono state le occasioni di confronto del giudice costituzionale con il tema giustizia riparativa, anche se latamente inteso. Una nel caso Regeni (sentenza n. 192 del 2023), allorché il ruolo dei famigliari è stato fortissimo, ancorché va detto che di quel caso poco si può ritenere estendibile in termini generali. Un'altra per quanto riguarda il giudizio abbreviato e Pergastolo (sentenza n. 260 del 2020), poiché la scelta del legislatore di escludere il primo è stata “salvata” anche per il possibile ruolo delle vittime nel processo o, meglio, anche per la fondamentale funzione per le vittime del processo.

17 Molto stimolante, in un'ottica multidisciplinare e comparatistica, *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. FIANDACA, C. VISCONTI, Giappichelli, Torino, 2009.

18 Obiezioni radicali, motivate e giustificate alla giustizia riparativa, alla sua parte *construens* (e non a quella *destruens*), in A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore private delle vittime*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Ediesse, Roma, 2012, pp. 157 ss. e ID., “*Preferirei di no”. Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, in *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro*,

3. I principi della riforma Cartabia

Abbiamo detto che nel 2022 è stata approvata la riforma Cartabia, che per la prima volta nel nostro paese si prefigge lo scopo di dettare una disciplina organica della giustizia riparativa. Vi è subito da dire che l'intervento del legislatore è stato di ampio respiro¹⁹.

Vediamo quali sono alcuni principi generali della riforma Cartabia per quanto riguarda la giustizia riparativa, molti dei quali conosciuti e presenti nel contesto internazionale.

Intanto, la consensualità, chiave di volta dell'impianto complessivo, in quanto il divieto di disporla d'imperio la distingue nettamente dalla classica giustizia penale, nella quale, vale aggiungere, il giudice è neutrale, mentre il mediatore "sta nel mezzo". Anche il mediatore è indipendente, ma dalla sua ha il dovere della equi-prossimità, cosa diversa dalla equi-distanza²⁰.

Vi è poi la gratuità (riferita all'accesso ai Centri per la giustizia riparativa, a dimostrazione del volto pubblicistico della giustizia riparativa) e l'universalità: non può essere il tipo di reato né la sua gravità a fondare o meno l'avvio della riparazione, l'unico limite è il pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Soprattutto, ed è per noi fondamentale, la possibilità di coinvolgere la comunità, al fine di ricostituire i legami dell'autore e della vittima con il gruppo sociale ed anche con le istituzioni. Da questo punto di vista, il legame con il diritto all'oblio sembra intavolarsi lungo due traiettorie, non contraddittorie:

muri della pena e giustizia riparativa, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Ediesse, Roma, 2013, pp. 253 ss., mentre fortemente a favore si vedano M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2025.

19 E i commenti della dottrina sono tanti e di elevata qualità. Imprescindibile è *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Commentario diretto da G. L. GATTA E M. GIALUZ, pref. di M. , 4 volumi, Giappichelli, Torino, 2024.

20 L'invio al Centro per la giustizia riparativa può essere disposto anche d'ufficio da parte del giudice, il quale ha però l'obbligo di sentire le parti e i difensori nominati, il cui parere è quindi obbligatorio ma non vincolante. Quella del giudice è tuttavia una discrezionalità comunque limitata, in quanto deve motivare (in una specifica ordinanza) il perché «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (nuovo art. 129 bis c.p.p.)». Una volta deciso per l'invio al Centro (nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato) vi deve essere il consenso alla partecipazione al programma: personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile, e deve essere raccolto nel corso del primo incontro da parte del mediatore designato. Vi è un punto da essere sottolineato. Il PM può chiedere il rigetto dell'istanza di accedere ad un programma, così come il difensore della vittima o delle parti civili, ma, come detto, la decisione di inviare il caso al Centro è del giudice, non vincolato da questi pareri. Se però la vittima anche aspecifica non presta il consenso al mediatore durante la prima riunione del programma, non vi sono altre possibilità: il programma non può iniziare, non ci sono e non ci possono essere interventi autoritativi per imporre la partecipazione.

rispetto alla vittima vi è un concreto ed effettivo “andare oltre” grazie alla riconciliazione/riparazione, rispetto alla società esiste una non meno tangibile esigenza di “voltare pagina”, che si fonda sulla ricomposizione della lacerazione.

Inoltre, la riforma prevede che si possa accedere alla giustizia riparativa ad ogni stato e grado del procedimento penale, esecuzione della pena compresa, che sia assicurato al programma riparativo un tempo necessario di svolgimento e che sia rispettata la riservatezza.

I programmi di giustizia riparativa servono in definitiva alla ricostituzione dei legami con la comunità, ed anche per raggiungere questo scopo il loro obiettivo immanente è la promozione del riconoscimento della vittima del reato e la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa.

Esiste un solo caso in cui la giustizia penale sospende il proprio corso in attesa dell’esito riparativo, ossia quando, durante le indagini preliminari, se il reato è perseguibile a querela soggetta a remissione, dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del PM, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre la sospensione del procedimento appunto per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. La sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni (il decorso dei termini di prescrizione è sospeso), è appunto l’unico caso esplicito di palese interferenza tra giustizia riparativa e procedimento penale. Questo perché la scelta del legislatore italiano è stata a favore della complementarità, non della radicale alternatività tra giustizia riparativa e classica giustizia penale.

Parlando di reati procedibili a querela, occorre evidenziare – perché molto significativo ai nostri fini, anche se a prima vista sembra esulare dal tema giustizia riparativa – che la riforma Cartabia, contestualmente all’introduzione della giustizia riparativa, ha inciso significativamente sul regime di procedibilità dei reati, riducendo drasticamente l’area di quelli procedibili d’ufficio. Il fine primo di questo intervento legislativo è stato evidentemente quello di diminuire il carico di lavoro dei nostri tribunali. Tuttavia, ed è questo il punto che merita di essere sottolineato, anche il collegamento non immediato, tale intervento può senz’altro essere considerato come un ulteriore tassello del disegno generale della giustizia riparativa che il legislatore ha deciso di disegnare, e per noi straordinariamente importante: riformare la procedibilità d’ufficio a favore della querela di parte significa parteggiare per un diverso modo di sviluppo del rapporto stato-individui, quasi che la diminuzione della prima implichi un atteggiamento favorevole all’oblio da parte dello Stato. Non una privatizzazione della giustizia, non è questo il punto, ma un diverso modo di porsi dello Stato.

Verissimo, l’estensione delle figure delittuose perseguibili a querela non è iniziato con la riforma Cartabia, vantando precedenti molto rilevanti, come le riforme del 1981 in materia di depenalizzazione e la riforma Orlando del 2018, intervenuta anche in tema di prescrizione, un’ulteriore questione “vicina” al

tema oblio²¹. Nondimeno, quello che fa la differenza è che, ora, e proprio grazie alla riforma Cartabia, è possibile correlare la significatività della riforma della querela di parte non solo a meri scopi deflattivi, ma anche al discorso della giustizia riparativa.

La remissione della querela, che determina la definizione anticipata del procedimento penale (archiviazione, se durante le indagini preliminari; non luogo a procedere, in ogni altro stato e grado del processo), è correlata con la ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato, che è lo scopo complessivo della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa. La nuova forma di remissione extraprocessuale, ossia la partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa, concluso con *esito riparativo*, è peraltro la certificazione del legame esistente tra giustizia riparativa e diritto all'oblio, ancorché riguardi un aspetto specifico del complesso disegno della stessa giustizia riparativa²².

La riforma Cartabia, che di certo non riguarda solo la giustizia riparativa, quando si occupa di questa lo fa in modo organico, anche perché alcuni tasselli a prima vista estranei riescono a bene amalgamarsi con il disegno complessivo della giustizia riparativa offerto dal legislatore.

Un solo esempio, che potrebbe essere concreto. La partecipazione a manifestazioni organizzate da associazioni per il contrasto alla violenza sulle donne o alla criminalità organizzata. In questo caso, oltre a dimostrare che la giustizia riparativa è cosa differente dalle tradizionali condotte riparatorie, in quanto l'esito

21 Qui non si può dire molto di più, ma di certo la disciplina della prescrizione risente in modo vistoso di come il legislatore intende garantire il diritto delle persone di non essere perseguitabili e se del caso punibili per azioni commesse in momenti lontani nel tempo. In questo discorso si devono anche valutare i casi nei quali si ritiene non configurabile alcun diritto all'oblio sotto forma di prescrizione, ed il riferimento corre a reati di particolare gravità oppure a quelli puniti con la pena dell'ergastolo. Come sempre, il nostro ordinamento non può non risentire degli sviluppi avutisi a livello di giurisprudenze internazionali ed europee, in particolare per quanto riguarda le *gross violations* dei diritti umani, per le quali sembra sempre più affermarsi un barlume di *jus cogens* volto a precludere appunto la prescrizione, insieme ad esempio all'uso dei poteri di clemenza.

22 Ai sensi dell'art. 42, I comma, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2022, con esito riparativo si deve intendere «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». La circostanza attenuante comune è stata poi disciplinata dal successivo art. 56, ai sensi del quale «1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale».

riparativo non è solo materiale ma anche simbolico, si coglie bene l'amalgama che si crea tra giustizia riparativa (ed ancora più specifico, tra la remissione della querela) e diritto all'oblio: la testimonianza pubblica, rivolta alla intera comunità nel suo complesso, sta a dimostrare che l'esito riparativo sarà la certificazione che l'ordinamento è in grado di "andare oltre", guardando alla lacerazione del tessuto sociale con strumenti diversi rispetto a quelli classici (siamo nel campo della *diversion*, visto che l'esito riparativo definisce il processo in termini di non punibilità, e quindi si svolge in alternativa al processo).

3.1 Giustizia riparativa, riforma Cartabia, diritto all'oblio

Sempre per stare ai principi generali della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa, ed ovviamente evidenziando quelli che più hanno attinenza con il diritto all'oblio, appare utile fermarsi un momento sul "campo largo" disegnato al fine di considerare chi può partecipare ai programmi riparativi. Il legislatore ha utilizzato una strategia con un fine dichiarato: quello di aprire il più possibile la gamma di attori partecipi dei programmi.

Da qui non solo e forse non tanto la volontà di non far coincidere la vittima del reato con la persona offesa, quanto soprattutto la disciplina di coloro che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa. Se, nel primo caso, esistono limiti che si devono tenere in considerazione, nel secondo invece l'obbiettivo appare proficuamente perseguibile. Mentre pare sicuro che alcuni effetti processuali non potranno che realizzarsi nella misura in cui la vittima si identifichi come persona offesa dal reato (e un esempio è proprio la remissione tacita della querela), per quanto riguarda i partecipanti le prospettive sono di straordinario significato, all'insegna della massima apertura²³.

Possono partecipare ai programmi, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2022: *a)* la vittima del reato, *b)* la persona indicata come autore dell'offesa e *c)* altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali e *d)* chiunque altro vi abbia interesse.

Si tratta di una previsione chiave per comprendere l'intero disegno prescelto dal legislatore. Da un punto di vista letterale, i dubbi sembrano pochi, e basti considerare la previsione del "chiunque altro vi abbia interesse", una clausola che più aperta era difficile immaginare. Molto probabile che, da un punto di vista sostanziale, quando il legislatore si riferisce ad "altri soggetti appartenenti alla comunità", altri rispetto alla vittima del reato e alla persona indicata come

23 Fermo restando che, per quanto attiene alla definizione di vittima del reato, è indiscutibile che non si traduca in persona offesa dal momento in cui il legislatore ha inteso come vittime anche enti e vittime surrogate o aspecifiche.

autore dell'offesa, abbia proprio inteso tradurre in termini legislativi l'impre-scindibile correlazione tra la giustizia riparativa e il discorso comunitario, nelle parole del legislatore, gli "altri soggetti appartenenti alla comunità". La comunità svolge un ruolo centrale: è vittima del reato, ricevente gli interventi di riparazione e *last but not least* promotore degli stessi, in quanto partecipa a pieno titolo, al pari della singola persona vittima.

Da qui discendono altre due conseguenze. La prima interna al disegno riformatore: anche vista l'ampiezza dei possibili partecipanti, in quantità e in qualità non predeterminabili, il legislatore ha deciso di non cristallizzare le modalità degli stessi programmi. Esiste un elenco, ma non è tassativo: certo la mediazione, ma anche, sulla scorta di esperienze internazionali, altre modalità che il legislatore definisce come "dialogo riparativo" e "ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori", sempre nell'interesse dei partecipanti (vengono alla mente, solo come esempi, i *Restorative Circles*, le *Restorative Conferences*, i *Community Groups* e i *Family Groups*).

La seconda esterna alla riforma legislativa, rispetto alla quale torna in scena il discorso relativo all'oblio. Il campo dei possibili partecipanti è, come detto, molto ampio. Si tratterà di comprendere, ed è solo un (significativo) esempio, i rapporti che si instaureranno tra i diversi partecipanti e chi nel tempo sarà chiamato a partecipare come soggetto appartenente alla comunità, anche di là di quelli che sono gli esempi scelti dal legislatore. Chi avrà più capacità nel condizionare l'esito riparativo, chi assumerà da un punto di vista informale una posizione di vantaggio, chi avrà dalla sua più armi da spendere, in termini di convincimento altrui? Del resto, sarà pur sempre la prassi a dimostrare chi nel tempo andrà a ricoprire un ruolo costante, stando agli altri soggetti appartenenti alla comunità: persone comunque vicine alla vittima, persone prossime alla persona indicata come autore dell'offesa, oppure persone, associazioni, enti, istituzioni maggiormente "distaccate" dalle una e dall'altra?

In tutti questi interrogativi una delle questioni principali sarà la capacità condivisa di comprendere la necessità di "andare avanti" proprio per il rispetto, concreto, reale e tangibile di tutti i protagonisti della lacerazione. Quasi a dire che lo Stato o, meglio, la comunità si arroga il diritto a rendere effettivo l'oblio, non nel senso di "dimenticare", ma in quello più impegnativo di ricucire e riparare al fine di costruire un nuovo cammino comunitario.

Non vi è dubbio che il nostro ordinamento non parta da zero.

Nel contesto della giustizia penale minorile, così come in quello del giudice di pace, si possono trarre proficue esperienze da mettere a valore. Lo stesso vale per altre esperienze, questa volta riguardanti la giustizia ordinaria: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'estinzione del reato per condotte riparatorie e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono anche queste esperienze che possono insegnare molto. Senza dimenticare, per quanto riguarda l'esecuzione della pena, l'affidamento in

prova al servizio sociale e la liberazione condizionale. Anche se numericamente esigue, sono esperienze che possono sempre insegnare qualcosa. Altrettanto certamente, si dovrà poi fare i conti con la volontà politica della maggioranza parlamentare, e quindi dell'esecutivo: la scelta sarà tra il dare un forte impulso all'attuazione concreta del disegno del legislatore del 2022 o invece quella di porre taluni paletti, fino a far trasparire una più o meno dichiarata volontà di arresto in termini di attuazione.

Quello che però risulta importante sottolineare è che, da un certo punto di vista, il legislatore che per primo ha disciplinato in modo organico la giustizia riparativa ha voluto lanciare un guanto di sfida, dal sapore prima di tutto culturale, e dopo giuridico. La consapevolezza che, al pari della memoria, la quale lavora in un duplice senso, stabilizzando la comunità ed essendo essa stessa stabilizzata dalla comunità, anche l'oblio, e quindi la dimenticanza, non può che riguardare i due lati di una medesima questione. Nel momento in cui la riparazione contribuisce al soddisfacimento di una comune esigenze di "andare avanti", relazionalmente riguardante i diretti interessati della lacerazione, si prefigura anche lo scopo di permettere all'ordinamento nel suo complesso, e quindi alla comunità, di "dimenticare per non dimenticare", nel senso che è solo facendo introiettare in ciascuno di noi i conflitti esistenti in ogni esistenza che si può essere predisposti a "voltare pagina". Riparazione ed oblio si scoprono così essere questioni del tutto speculari. Non ci può essere una senza l'altro. Solo riparando si può garantire oblio, ed in questa prospettiva si coglie appieno l'intento forse principale in sé della giustizia riparativa e poi della sua traduzione giuridica avutasi nel nostro ordinamento: non lasciare più solo nessuno, essere tutti partecipi del destino dei singoli e di conseguenza dell'intera comunità.

Con la precisazione che ancora i tempi non sono maturi per una riflessione più approfondita che parta dai casi concreti verificatisi nella realtà, e questo perché sarà necessario attendere un numero più cospicuo di casi concreti sui quali riflettere, concludiamo queste argomentazioni riferendoci a un caso che nel nostro ordinamento ha ingenerato molti spunti interessanti²⁴.

4. Prime esperienze applicative

Nella prassi, la Riforma tarda a partire, perché non è ancora a regime la rete di organismi e strutture necessaria per darle attuazione. In alcune realtà, tuttavia, l'esistenza di Centri di mediazione penale accreditati con il Ministero della giustizia ha consentito all'Autorità giudiziaria di dare luogo alle prime applicazioni.

24 Ad ogni modo, indispensabile il riferimento al testo organico più recente: G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodo*, II ed., pref. di F. Palazzo, Giappichelli, Torino, 2025 (la I ed. è del 2017), ma si v. anche molto importante R. BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa. Ovvero una replica alle critiche mosse alla giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, 12 marzo 2025.

Un'analisi dei primi casi sottoposti all'attenzione dei giudici restituisce un panorama di esperienze molto variegato sia con riferimento alla tipologia di reati nei quali il percorso riparativo è impiegato (da reati di violenza domestica, a reati di imbrattamento o danneggiamento), sia con riferimento agli strumenti utilizzati (mediazione diretta e indiretta, mediazione con vittima aspecifica), sia con riferimento agli esiti riparativi ed ai riflessi sul procedimento penale (remissione di querela, applicazione di attenuanti...).

Esemplificativo del ruolo che può avere la giustizia riparativa come strumento di ricomposizione del conflitto sociale è un caso deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 5 marzo 2025, relativo ad un fatto di imbrattamento dell'edificio della RAI da parte di due giovani manifestanti, nel corso di una protesta sui cambiamenti climatici²⁵. Nel caso di specie il percorso riparativo si è concretizzato in un incontro di mediazione tra gli imputati e il rappresentante legale Rai di Milano e si è concluso con un accordo riparativo consistente nella partecipazione degli autori del fatto ad un momento di riflessione pubblica sulle tematiche ambientali nell'ambito di un progetto, denominato Percorso Rai Porte Aperte. Nella sentenza, conclusa con una assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto), il giudice ha insistito sulla importanza della mediazione penale che ha permesso agli imputati «di comprendere la carica offensiva del proprio comportamento violento».

Le prime esperienze attestano anche l'utilizzazione della giustizia riparativa all'interno di procedimenti penali per reati di rilevante gravità. Ne è un esempio la sentenza 25 marzo 2025 del Tribunale di Milano, relativa ad un fatto di pornografia minorile e corruzione di minorenni²⁶. In questo caso il percorso riparativo è stato realizzato con quella che viene definita una “mediazione indiretta”, ossia incontri in cui ciascuna parte (gli autori del reato, da un lato, e la persona offesa, dall'altra) si incontrano con i mediatori, pur senza incontrarsi tra loro (nel caso specifico, la vittima non aveva dato la disponibilità in questo senso) e l'esito riparativo si è concretizzato in due scritti che gli autori del fatto hanno indirizzato alla vittima. Il giudice, valutando la relazione del Centro di mediazione, ha ritenuto che il percorso riparativo abbia avuto un esito positivo, avendo i colloqui consentito «un'auto riflessione sulle scelte compiute e sugli effetti provocati a sé e agli altri» ed avendo l'esito riparativo – ossia l'elaborazione di due missive alla vittima del reato – «rappresentato un'ulteriore occasione di riflessione in ordine al riconoscimento dei bisogni e dei sentimenti dell'altro ed aperto la possibilità della ricostruzione di una relazione fra i partecipanti nei termini di una reale comunicazione fra loro». In particolare, osserva il giudice, gli autori del fatto «hanno ascoltato la voce della persona offesa, ancora carica di dolore che richiede evidentemente un tempo di cura che non corrisponde

25 La sentenza può leggersi su *Questione Giustizia*, con nota di commento di C. VALORI, *Giustizia riparativa: primi esiti a confronto dopo il d. lgs. 150/2022*.

26 Anche in questo caso la sentenza può leggersi in *Quest. Giust.*, con nota di C. Valori, cit.

a quello processuale. Nel rispettare e nell'ascoltare tutta la potenza di questo dramma, gli odierni imputati hanno compreso la portata delle azioni poste in essere non solo nei confronti della vittima ma anche verso loro stessi, destinatari di un processo penale e di una condanna. (...)». Il processo si è concluso con una sentenza di condanna a carico degli imputati, ma il giudice ha ritenuto che «gli esiti del percorso di giustizia riparativa potessero essere interpretati come indice di una rieducazione già in atto, da tenere in debito conto nella commisurazione della pena, considerata la giovane età degli imputati».

La possibilità che la giustizia riparativa possa costituire uno strumento di pacificazione sociale e quindi di promozione dell'oblio è legata ovviamente ad una serie di variabili, tra cui assumono certamente un peso rilevante la gravità del reato, la sua esposizione mediatica ed anche, non ultimo, il tempo trascorso dalla commissione di reato. Il rischio che l'utilizzo affrettato della giustizia riparativa in casi di particolare gravità possa generare nelle persone offese e nella collettività reazioni opposte rispetto agli obiettivi di riconciliazione della frattura sociale che si vorrebbero ottenere è ben emerso in una recente vicenda, oggetto di grande attenzione mediatica: il caso a cui ci riferiamo è il procedimento a carico di Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi, condannato in primo grado a trenta anni di reclusione ed in appello all'ergastolo per omicidio aggravato, soppressione ed occultamento di cadavere.

La peculiarità del caso sta nei tempi particolarmente rapidi con i quali i giudici hanno deciso sull'ordinanza di ammissione dell'autore del fatto al Centro di giustizia riparativa. A questo proposito si consideri che l'omicidio è avvenuto l'11 gennaio 2022, la condanna in primo grado il 12 giugno 2023, l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa è datata 7 luglio 2023 e l'ordinanza con cui la Corte di Assise, la stessa che ha emesso la sentenza di primo grado, ha accolto l'istanza è del 19 settembre: meno di due anni, dunque, tra la commissione del reato e l'invio dell'istanza al Centro. Al caso non possiamo che dedicare un cenno, con tutta la cautela del caso, in considerazione del fatto che il procedimento penale non è ancora definito, essendo pendente il ricorso in Cassazione, e che non si ha notizia circa la risposta del Centro di giustizia riparativa, chiamato a valutare la fattibilità del percorso.

Oltre al fattore temporale, vi è da considerare che l'ordinanza di ammissione alla giustizia riparativa si caratterizza per una motivazione molto stringata. La riforma Cartabia non si esprime sul come deve essere l'ordinanza, se contenente motivazioni succinte o al contrario rinforzate; quindi, spetta di volta in volta all'autorità giudiziaria decidere come procedere in termini di sviluppo motivazionale. Nel caso di specie, si è scelta una motivazione, come detto, abbastanza stringata: non si riempiono due pagine.

In termini di sola ipotesi, è molto probabile che il collegio abbia deciso di scrivere il meno possibile, se non quello strettamente necessario, per due ragioni. Una riguarda la questione temporale alla quale ci siamo riferiti: nel momento

in cui si è deciso di accogliere l'istanza, non erano passati nemmeno due anni dall'omicidio e pochissimi mesi dalla sentenza di condanna di primo grado (tre mesi). L'altra ragione riguarda la fortissima contrarietà espressa sia dal PM sia dalle parti civili. Qui però occorre fare un distinguo. Il PM ha avanzato un'obiezione tecnica, sicuramente non persuasiva, ma senza entrare troppo nel merito circa l'utilità o meno del percorso riparativo. La tesi del PM è stata questa: essendo il procedimento non ancora concluso, il programma riparativo non poteva avere utilità. Dato che al momento della decisione del collegio la sentenza di primo grado non era ancora irrevocabile, in pendenza del termine per l'appello, per il PM l'istanza andava rigettata. Il collegio, da questo punto di vista, ha avuto gioco facile nel rispondere che l'invio al Centro per la giustizia riparativa, che, come visto, può essere disposto anche d'ufficio, può avvenire in ogni stato e grado del processo, addirittura anche nella fase delle indagini preliminari.

Diversa l'argomentazione delle parti civili e di conseguenza la presa di posizione del collegio. Preso atto che «tutte le persone offese non sono disponibili ad avere rapporti di qualunque tipo, anche mediati, con Davide Fontana», il collegio non poteva che scendere nel merito della questione. Anche se in modo stringato, è esattamente quello che fa, mettendo insieme alcuni elementi.

Dopo aver ricordato che già dinanzi al GUP la persona aveva espresso la volontà di riparare alle conseguenze del proprio gesto, il collegio evidenzia che nell'istanza per l'invio al Centro si chiede di «fare qualsiasi cosa, percorsi, seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni». Ritiene quindi che Fontana ha manifestato la «seria, spontanea ed effettiva volontà di riparare alle conseguenze del reato... tanto da aver chiesto scusa ai famigliari della vittima sin dalla prima udienza dibattimentale, utilizzando uno degli strumenti della giustizia riparativa».

Una volta ricordato che l'avvio di un percorso di giustizia riparativa prescinde dal consenso delle parti, e che il dissenso della vittima può essere valutato dal giudice come ostativo solo nel caso in cui vi sia un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, il collegio afferma che nel caso di specie, nel momento in cui i mediatori ritengano esperibile il programma anche con vittima aspecifica, il suo svolgimento può essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procedere, e questo perché «la *ratio* dell'istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento», aggiungendo che la giustizia riparativa «ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale».

E così conclude il collegio: la volontà del legislatore è senza dubbio quella di incentivare il ricorso alla giustizia riparativa, e si rifà anche al tenore dell'art. 43,

IV comma del d.lgs. n. 150 del 2022, ai sensi del quale l'accesso ai programmi "è sempre favorito"²⁷.

Al momento in cui scriviamo, pendono i termini per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna di secondo grado; non risultano dichiarazioni pubbliche delle parti civili dalle quali si possa trarre un mutato atteggiamento nei confronti del consenso da prestare al programma riparativo, né sono disponibili ulteriori informazioni circa la risposta del Centro per la giustizia riparativa. Per queste ragioni, le nostre considerazioni possono attingere solo alla superficie della vicenda, che però ci consente di fare alcune riflessioni con una portata più generale.

Una valutazione riguarda il contenuto della motivazione: anche se il collegio sembra aver fatto proprio il noto detto inglese "*less is more*", dall'ordinanza traspare l'accentuazione della natura pubblicistica della giustizia riparativa. Al di là dell'utilizzo dell'espressione «sicurezza sociale», forse un po' ambigua, ci pare convincente il passaggio nel quale si sottolinea che la giustizia riparativa serve per «ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento». Questo passaggio è rilevante ed è un profilo su cui si gioca buona parte della questione, nel caso di specie, ma anche più in generale: sottolineare la natura pubblicistica a fronte di quella privatistica significa respingere l'obiezione secondo cui la giustizia riparativa comporterebbe di fatto il trasferimento del conflitto nella sfera privata, divenendo nella sostanza uno spazio di negoziazione privata della pena e coglierne invece il significato più profondo, di strumento di prevenzione speciale ed anche generale, attraverso la ricostituzione dei legami tra l'autore del fatto e la società in un'ottica appunto di pacificazione sociale.

Una seconda valutazione attiene allo sforzo argomentativo che a nostro avviso dovrebbe sorreggere le ordinanze di ammissione ai percorsi riparativi. Nel provvedimento del collegio al quale ci siamo riferiti, nella sua laconicità, leggiamo una sorta di rinvio "a tutto campo" alle attività propedeutiche del Centro: il ruolo del mediatore, nell'ottica dell'autorità giudiziaria, svolge un ruolo di straordinario significato. Il che è giusto, non ci sono dubbi, tuttavia si dovrebbe quanto meno incentivare un apparato motivazionale più articolato, quasi a voler scongiurare l'utilizzo di moduli prestampati, che si limitano a riportare le previsioni della riforma Cartabia. Il giudice non è e mai può essere un passacarte. Ciò a maggior ragione in casi complessi come questi, cioè rispetto a reati gravissimi che scuotono la società e in cui le persone offese sono fortemente contrarie a qualsiasi possibilità di riconciliazione.

27 Non si manca alla fine di dedicare un breve cenno alla questione della possibile presenza di un minore di circa sette anni. Ricordato che la normativa non la esclude, anche se la tutela in modo puntuale, il collegio sostiene che, in ogni caso, qualora il mancato consenso delle parti civili sarà confermato davanti al mediatore il programma riparativo sarà con vittima aspecifica «con conseguente prevedibile esclusione, in concreto, di un pericolo per le persone offese».

Nell'ordinanza ci saremmo aspettati di capire per quali ragioni si possa ritenere che, in casi di questo tipo, considerata cioè l'estrema gravità del reato, la forte reazione dell'opinione pubblica, la espressa contrarietà delle persone offese, i pochi anni passati dal fatto la giustizia riparativa possa essere uno strumento percorribile. Non entriamo nel merito della vicenda, esprimendoci in un senso o nell'altro, ma una motivazione sarebbe stata necessaria per spiegare alla collettività le ragioni di tale scelta, per fugare dubbi che legittimamente possono sorgere: il dubbio che la sbrigativa sostituzione della vittima diretta – non disponibile alla mediazione – con una vittima aspecifica sia foriera di vittimizzazione secondaria; il dubbio che si “siano bruciati i tempi”, dal momento che in presenza di reati le ferite impiegano tempi lunghi per rimarginarsi²⁸. Una motivazione che sarebbe stata necessaria, più che mai ora, nella stagione d'esordio della giustizia riparativa, per evitare che un suo utilizzo incauto, anziché essere strumento di pacificazione e di promozione dell'oblio, possa, al contrario, generare pulsioni collettive di tipo retributivo²⁹.

Non si dica che non spetta al giudice ristabilire legami e relazioni, compito del solo mediatore. Anche il giudice ha un ruolo. Sebbene non dominante e nemmeno prevalente, il giudice comunque svolge un filtro, nel momento in cui verifica pareri in modo obbligatorio, ed è sempre il giudice che in ogni caso decide in via definitiva. Un maggiore impegno motivazionale servirebbe moltissimo: più che dire che la giustizia riparativa ha natura pubblicistica e, in questo modo, contribuisce a superare la lacerazione dei conflitti, al giudice si dovrebbe chiedere di dire di più perché nel singolo e concreto caso di specie l'invio al Centro possa contribuire a raggiungere lo scopo. Non un mero ripetitore di norme, ma un riempitore di contenuto e di senso di uno strumento che impegna tutti, nessuno escluso.

28 Nello stesso senso, sulla necessità cioè del passare del tempo per «prendere consapevolezza del dolore che si è inflitto, attraversare le montagne russe degli stati d'animo e infine giungere alleggeriti sull'altra sponda» e di un tempo anche per la vittima per elaborare il dolore ed aprire la possibilità.

29 Sono questi i giudizi anche di P. MAGGIO, F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”*: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere, in *Sistema Penale*, 19 ottobre 2023.